

COMUNE DI ROSSANA

Via XII Luglio, 2 - 12020 ROSSANA (Cuneo) – Tel. e Fax 017564101
Cod. Fisc. 85000270042 - Partita IVA 00466830049 - C.C.P. 15722127
Indirizzo e-mail: rossana@ruparpiemonte.it oppure info@comune.rossana.cn.it

Reg. Ordinanza N° 28

Rossana, li 21/11/2022

OGGETTO: Ordinanza per la combustione di rifiuti vegetali. Deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale dal giorno 22/11/2022 al giorno 24/12/2022.

IL SINDACO

VISTA l'interpretazione autentica fornita dalla Regione Piemonte fornita con le risposte alle domande frequenti (FAQ) disponibili sul sito della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2916 del 26/02/2021, il Comune di ROSSANA ricade nella zona montana denominata IT0121;

CONSIDERATO inoltre che:

- con l'entrata in vigore della Legge regionale 04 ottobre 2018, numero 15 (norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi) e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano (così come previsto con Legge 7 luglio 2009 numero 88), le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate rispetto al precedente impianto normativo;

- L'abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo;

- in relazione al comma quarto del medesimo articolo il divieto di accensione fuochi e di abbruciamento di materiale vegetale fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti non si applica nei casi in cui (a titolo di esempio non esaustivo del contenuto della norma): - si accendano fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), sempre che non sia stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);

- è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno) dal 1° aprile al 31 ottobre, se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi (cfr. comma 4° lett. b della Legge Regionale 15/2018);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6° dell'articolo 10 i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno sempre facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili;

RITENUTO altresì NECESSARIO garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli che consenta di evitare rischi per l'ambiente, causati da innesco spontaneo o accidentale e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco, dalla conseguente diffusione di fitopatologie, con la diminuzione dei trattamenti chimici indotti dalle stesse ed in particolare, vista la consuetudinaria pratica agricola della combustione del fogliame per lo svolgimento della pulizia dei castagneti a sua volta a vantaggio della prevenzione del rischio di innesco di incendi;

CONSIDERATO quanto dispone il comma 1bis dell'articolo 16 della Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1 (Riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale), che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga (con ordinanza del Sindaco) al divieto di abbruciamento tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi.

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 04 ottobre 2018, numero 15;

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1;

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente);

VISTA la Direttiva Europea 2008/50/CE;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 (Approvazione dello schema di Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, ai sensi della L. 88/2009) così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 57-7628;

ORDINA

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), dal giorno 22 novembre al giorno 24 dicembre 2022 per 15 giorni consecutivi **SOLO NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ – GIOVEDÌ - SABATO** permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali;

Pertanto, nel periodo suddetto è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nei modi di seguito stabiliti:

- è consentita la combustione di soli residui colturali;
- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e limitando l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- l'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di residui vegetali di larghezza non inferiore a 5 metri;

E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

Qualora venga emanato dalla Regione Piemonte provvedimento relativo alla dichiarazione di grave pericolosità di incendi boschivi di cui all'art. 4 della L.R. 15/2018 la presente deve considerarsi automaticamente sospesa per il periodo di grave pericolosità.



IL SINDACO

(DEGIOVANNI Rag. Giuliano)